

IVA

Territorialità Iva e fattura elettronica

di Sandro Cerato

La **cessione di beni con consegna in Italia** ad un soggetto non stabilito ai fini Iva in Italia è esclusa dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, poiché tale obbligo riguarda esclusivamente le **operazioni tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**.

È quanto confermato nel corso dell'incontro promosso dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l'Agenzia delle entrate, in cui sono stati chiariti numerosi aspetti in merito all'**ambito applicativo** della fatturazione elettronica.

Il primo aspetto che deve essere chiarito riguarda il **rapporto tra territorialità dell'imposta ed obbligo di emissione del documento in formato elettronico**, e, più precisamente:

- il **requisito territoriale dell'imposta** deve essere verificato in base alle regole contenute negli [articoli da 7 a 7-sexies D.P.R. 633/1972](#) (più precisamente l'**articolo 7-bis** per le cessioni di beni e i successivi [articoli da 7-ter a 7-septies](#) per le prestazioni di servizi);
- l'**obbligo di emissione della fattura elettronica** deve essere verificato tenendo conto dell'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), secondo il quale tale obbligo riguarda esclusivamente le operazioni intercorse tra soggetti passivi d'imposta in Italia o ivi stabiliti (escludendo quelle effettuate o ricevute da soggetti identificati nel nostro Paese).

Nel corso dell'incontro è stato affrontato il caso di **cessione di beni verso un operatore non stabilito ai fini Iva in Italia** (Ue o extraUe) con **consegna nel territorio dello Stato**, nel qual caso pur essendo l'operazione rilevante territorialmente in Italia ai sensi dell'[articolo 7-bis D.P.R. 633/1972](#) (i beni sono ivi presenti), **non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica** trattandosi di operazione intercorsa con un **controparte non stabilita ai fini Iva in Italia**.

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato le **cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni**, per i quali si rendono applicabili le regole stabilite dal **D.L. 331/1993**, con conseguente rilevanza ai fini Iva nel Paese comunitario di destinazione dei beni.

Si ricorda, infatti, che rientrano nel novero degli **scambi intracomunitari** quelle operazioni aventi ad oggetto beni mobili scambiati a titolo oneroso tra due soggetti passivi Iva in due Stati membri diversi, con **partenza da uno Stato membro ed arrivo in altro Stato Ue**.

Per tali operazioni, nel corso della videoconferenza è stato precisato che:

- **resta fermo l'obbligo di inclusione degli scambi intracomunitari negli elenchi Intra2** (per le cessioni) **ed Intra1** (per gli acquisti);
- la **compilazione degli Intra non esonera** il soggetto passivo dall'obbligo di inclusione degli scambi intracomunitari nella comunicazioni dei dati delle operazioni con l'estero (cd. "esterometro").

In relazione alle operazioni in questione, è opportuno ricordare anche altri aspetti, ed in primo luogo che per le **cessioni intracomunitarie sussiste la facoltà di emettere la fattura elettronica al fine di evitare l'inclusione di tali operazioni nell'esterometro** (fermo restando l'obbligo di presentazione degli Intra).

In secondo luogo, per gli acquisti intracomunitari, è bene evidenziare che l'applicazione dell'imposta ad opera dell'acquirente soggetto passivo Iva in Italia avviene con la tecnica, da sempre utilizzata, dell'**integrazione del documento emesso dal fornitore Ue**.

Per tali **acquisti**, quindi, **non sarà in alcun modo possibile evitare né l'esterometro**, trattandosi di operazioni non documentate da una fattura elettronica emessa con le specifiche richieste dalla normativa interna, né la presentazione degli **elenchi Intra** (per tale obbligo si deve tener conto delle semplificazioni introdotte a partire dal 2018).

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)